



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 29 del 11/10/2023

OGGETTO: Ordinanza per la manutenzione e pulizia dei terreni incolti in tema di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igiene dei luoghi e di prevenzione agli incendi

IL SINDACO

Premesso che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del “verde” da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità), sia per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, il proliferare di insetti e animali nocivi per la salute dei cittadini e il decoro

Rilevato che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

Considerato che la presenza, in tali aree incolte nel territorio comunale, di essenze vegetali sconfinanti su pubbliche vie e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, nonché la mancata pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, rendono favorevole la proliferazione di fauna, quali ratti, artropodi emofagi, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti;

Considerato che la LEGGE REGIONALE n. 13 del 01 giugno 2022 – “Disciplina delle attività di protezione civile”, ha demandato il Sindaco, ai sensi dell'art. 5 comma 1 let. f): *a promuovere e sostenere le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme comportamentali da osservare e sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso le attività educative nelle scuole, la comunicazione e le esercitazioni, conformemente ai contenuti del piano comunale.*

Ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili) la crescita delle essenze perenni, nonché pulite e curate tutte le aree ricadenti nel territorio comunale, entro e fuori i centri abitati, qualsiasi sia lo loro destinazione urbanistica;

Ritenuto inoltre indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo, ma non solo, a quelle poste in prossimità di civili abitazioni.

Visti:

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2001 – “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
- Il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 255;
- Il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” che individua il Sindaco, quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all’art.12 c. 5 punto a), responsabile “dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica...”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 08 maggio 2018 “Adozione del Documento di analisi del rischio incendio relativo al Piano regionale antincendi boschivi della Regione Veneto”;
- la [DGR n. 1078 del 30.08.2022](#): Approvazione del "Piano Straordinario per il contrasto alla diffusione di West Nile Virus";
- la [DGR n. 900 del 26.07.2022](#): Approvazione delle "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione del Veneto, anno 2022".
- la direttiva adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2023 con cui sono stati individuati i tempi di svolgimento e le raccomandazioni tecniche per un più efficace contrasto agli incendi boschivi ed ai rischi conseguenti per la pubblica incolumità;
- la comunicazione della Prefettura di Venezia N.0043420 del 24/05/2023;
- la Circolare della Questura di Venezia Categ. A.4/Gab. O.P./ 2023 “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti”;
- la Dichiarazione di stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Legge n. 353/2000, pervenuta al prot. n. 25814 del 29/09/2023, trasmessa dalla Prefettura di Venezia;
- la legge regionale n. 13/2022 e Piano AIB regionale;
- - l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”;
- il vigente Regolamento Comunale per la Vivibilità Urbana e per la Qualità della Vita, in particolare l’art. 6 “SFALCIO DELL’ERBA”, il quale prevede che in caso di mancato sfalcio dell’erba nelle aree verdi ed assimilabili, sia applicata una sanzione amministrativa di € 100,00 e impone sia effettuato lo stesso entro 5 giorni;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla Legge per l’emissione dell’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente;

per le motivazioni in premessa

ORDINA

allo scopo di eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone e beni territorialmente esistenti:

ai proprietari, ai conduttori, e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, **di procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione, di seguito elencati ai punti 1, 2, 3, e 4** che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso, in recepimento delle disposizioni di cui alle Prescrizioni Statali, e Regionali, Antincendio e della prevenzione delle malattie infettive trasmesse dagli insetti nonché la proliferazione di fauna, quali ratti, artropodi emofagi, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti nonché il decoro del territorio comunale interessato da un notevole afflusso turistico, ogni qualvolta necessario, consistenti in:

1. Sfalcio dell'erba qualora superi quindici (15) centimetri nelle zone residenziali e comunque negli scoperti delle aree edificate e trenta (30) centimetri nelle aree rurali inedificate e non coltivate, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, con la precisazione che nelle zone coltivate a cereali, in particolare a frumento, una volta effettuata la mietitura venga immediatamente effettuata l'aratura al fine di evitare che le sterpaglie siano fonte di innesco di incendi, nelle proprietà private o pubbliche del Comune di San Michele al Tagliamento;
2. Taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.
3. Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1. e 2. e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge.
4. Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

DISPONE

Che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del [Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari](#) dell'Arma dei Carabinieri;

DISPONE ALTRESI'

- in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, che venga applicata ai contravventori la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente;
- che ai contravventori della presente Ordinanza venga applicata la sanzione amministrativa

pecuniaria € 100,00, fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L.353/2000 s.m.i, e dalla specifica normativa di settore, e che gli stessi dovranno provvedere alle sistemazioni indicate nei punti 1, 2, 3 e 4 entro 10 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione;

- La revoca di ogni altro provvedimento precedentemente emesso per la specifica materia.

D E M A N D A

al Corpo di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale il controllo, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza nonché l'applicazione delle sanzioni per quanto di competenza;

O R D I N A A L T R E S I '

di dare notorietà al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento sul sito istituzionale dell'Ente;

A V V E R T E

che in caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo e gli altri interventi ritenuti necessari ai fini del rispetto di quanto impartito con il presente provvedimento, addebitando le spese relative a carico del responsabile.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto ai sensi dell'art.41 e segg. del D.Lgs 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Sindaco

Flavio Maurutto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005,
n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale*

Comune di San Michele al Tagliamento, li 11/10/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2023 al 26/10/2023.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 11/10/2023 12:39:10

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331